



Organi di Giustizia

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 20/15

Dec. n. 14 /15

Il giorno 30 novembre 2015, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sulla richiesta inoltrata dalla Commissione Sportiva Nazionale (C.S.N.) pervenuta il 25 novembre 2015, avente ad oggetto l'annullamento delle classifiche finali della Gara 1 delle classi SBK Open e SBK Open Rookie della manifestazione NAF09 – Coppa F.M.I. Gara non titolata al Sud – valevole per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale Velocità Sicilia, svoltasi presso il Motodromo “Valle dei Templi” in località Racalmuto (AG) in data 31.10 – 1°.11.2015, ove è stato dedotto che:

- Le citate classi SBK Open e SBK Open Rookie, in occasione della predetta manifestazione, hanno gareggiato insieme, ma con classifiche finali separate;

- Il D.d.G. Mangiameli, a chiusura della manifestazione sportiva, ha avuto modo di riscontrare una *«non corretta analisi della gara svoltasi in due manches, in quanto all'8° giro è stata esposta bandiera rossa»*;
- I cronometristi preposti alla citata manifestazione hanno, su sollecitazione del predetto D.d.G., predisposto le correzioni delle classifiche, chiarendo, nel contempo, che l'errore delle stesse sarebbe derivato dalla erronea applicazione delle norme del regolamento Annesso Velocità 2015, relative alla ripartenza di una gara a seguito della esposizione della bandiera rossa;
- Invero, al caso di specie, era stato erroneamente applicato l'art. 12.1. (procedura sperimentale Safety Code), mentre doveva, invece, essere applicato l'art. 12.2. rubricato *«Arresto di una gara»*;

tutto ciò premesso, la C.S.N., riscontrata la esattezza delle classifiche rielaborate e corrette dai cronometristi addetti, sulla scorta dell'art. 12.2 dell'Annesso Velocità 2015, ha chiesto l'annullamento delle classifiche inizialmente stilate al termine della manifestazione e, di conseguenza, la loro sostituzione – anche nei documenti di gara – con quelle citate, predisposte dai cronometristi e da questi trasmesse unitamente alla documentazione comprovante l'errore in cui gli stessi erano incorsi.

Il G.S.N.

- letta la richiesta della C.S.N.;
- letti gli atti ad essa allegati dai quali, effettivamente, risulta che le classifiche stilate dai cronometristi al termine della manifestazione erano state basate sulla applicazione dell'art. 12.1. dell'Annesso Velocità 2015, anziché dell'art.12.2., che, invece, era la corretta norma da applicare nel caso della esposizione della bandiera rossa, come accaduto all'ottavo giro della gara citata;
- lette le predette norme contenute nel regolamento Annesso Velocità 2015;


P.Q.M.

accoglie la richiesta della C.S.N. di annullamento delle classifiche finali della gara I delle classi SBK Open e SBK Open Rookie della manifestazione NAF09 – Coppa F.M.I. Gara non titolata al Sud – valevole per l'assegnazione del titolo di

Campione Regionale Velocità Sicilia e, per l'effetto, autorizza la C.S.N. medesima a sostituire, anche nei documenti di gara, le predette classifiche con quelle predisposte dai cronometristi preposti alla citata manifestazione e trasmesse in data 23 novembre 2015, acquisite agli atti del fascicolo di cui, ovviamente, formano parte integrante, affinché si proceda alla loro pubblicazione in sostituzione delle precedenti.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- C.S.N.;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione FMI;
- Co. Re. Sicilia;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.